

Stagione Sportiva 2022-23

Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

Componenti Commissione : Massimo Nanni Coordinatore
Domenico Raciti Componente
Nikolas Semperboni Componente

Delibera della Commissione N° 2 / 2022-23
del 14.04.2023
Ricorrente La Fiduciaria Coccaglio (BS)



Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

DECISIONE N. 2 del 14.04.2023

Collegio Giudicante: Massimo Nanni – Domenico Raciti – Nikolas Semperboni

Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente La Fiduciaria Coccaglio (BS)
Comitato UISP Brescia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto trasmesso alla segreteria della SdA Calcio Uisp Regionale Lombardia il 03.04.2023, tramite e-mail, dal Comitato UISP Brescia Attività Calcio, la società La Fiduciaria Coccaglio (BS) (n. affiliazione 23006078), partecipante all'attività del Campionato di Calcio a 11 Over 35 del Comitato UISP Brescia, propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso il provvedimento disciplinare, emanato dalla Commissione Giudicante di primo grado del Comitato UISP Brescia, come risulta dal Comunicato n°18 del 29.03.2023, con cui il Giudice Sportivo Uisp ha squalificato il tesserato Vezzoli Paolo (tessera n. 230198428) fino al 10.05.2023 ai sensi dell'art.225 RTN e inflitta la ammenda di € 25,00 alla società La Fiduciaria Coccaglio (BS) ai sensi dell'art.214 RTN.

Il provvedimento impugnato, così come pubblicato con Comunicato n°18 del 29.03.2023 del S.d.A. Calcio Uisp Brescia, riferito alla squalifica in oggetto, recita:

“Squalifica a tutto il 10.05.2023 al Sig. Vezzoli Paolo - GS LA FIDUCIARIA COCCAGLIO, per atto di violenza verso un avversario art.225 RTN”.

“Ammenda di € 25 al GS LA FIDUCIARIA COCCAGLIO, per atto di violenza verso un avversario art.214 RTN”.

La società ricorrente, adducendo varie motivazioni, richiede la revisione della squalifica e l'annullamento dell'ammenda inflitta.

- Accertato che l'atto è stato presentato nei termini previsti dal nuovo R.T.N.
- Preso atto del versamento della cauzione relativa al ricorso;
- Preso atto della istanza di richiesta di riduzione e annullamento delle sanzioni inflitte dalla Commissione Giudicante di primo grado del S.d.A. Calcio Uisp del Comitato di Brescia;
- Visionata attentamente la documentazione presentata e le norme di partecipazione;
- Visionato il Comunicato Ufficiale n° 18 del 29.03.2023 del S.d.A. Calcio Uisp Brescia;
- Visionato il referto del Direttore di gara e la successiva integrazione;
- Ascoltato il Direttore di gara;

Premesso

- Che la UISP ed in particolare la S.d.A. Calcio Uisp è retta dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi).
- Pur non entrando nel merito del ricorso, ma volendo considerare le motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, stabilisce il Principio di lealtà in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto e/o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza **fisica o morale**.
- Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità**. Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione.
- Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione**.

MOTIVAZIONE

Questa Corte Disciplinare Regionale della Lombardia, dopo aver analizzato attentamente gli atti ricevuti, richiesti chiarimenti al comitato di Brescia SdA Calcio Uisp, letto il referto del Direttore di gara e la successiva integrazione, ascoltato lo stesso Direttore di gara, ritiene che non sussista nessuna ragione per dubitare sulla veridicità e sulla sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dalla ricorrente.

La squalifica fino a tutto il 10.05.2023, emanata dal Giudice di I° grado del SdA Calcio del Comitato Uisp di Brescia, è motivata, come riportato nel Comunicato Ufficiale n° 18 del 29.03.2023, da "atto di violenza verso un avversario - art.225 RTN", addebitato al Sig. Vezzoli Paolo, giocatore tesserato della società ricorrente, come risulta dalla distinta presentata prima della gara.

Secondo quanto riportato dal Direttore di gara nel referto e nelle successive integrazioni scritte e verbali, il Sig. Vezzoli Paolo, al 29' del secondo tempo, in occasione di un contrasto di gioco, dopo che l'avversario aveva reagito ad un fallo, peraltro sanzionato dal Direttore di gara stesso, si azzuffava con detto avversario, venendo i due divisi solo grazie all'intervento degli altri giocatori in campo. L'avversario lamentava una ferita con sanguinamento al labbro, attribuita inizialmente dal Direttore di gara ad un colpo ricevuto durante la zuffa col Sig. Vezzoli. Negli accertamenti successivi, il Direttore di gara non poteva però escludere che la ferita riportata dall'avversario del Sig. Vezzoli fosse dovuta al contrasto di gioco (come affermato dalla ricorrente), anziché alla zuffa susseguente, poiché i fatti si erano svolti con estrema rapidità ed i due giocatori erano di spalle rispetto all'arbitro durante la contesa.

Appare comunque innegabile che atto di violenza da parte del Sig. Vezzoli ci sia stato, in quanto la zuffa è terminata solo per l'intervento degli altri giocatori. Tuttavia, non potendosi determinare se l'atteggiamento violento del Sig. Vezzoli sia stato assunto allo scopo di contrastare l'aggressione dell'avversario (che reagiva ad un fallo subito) o se egli abbia intenzionalmente ferito l'avversario al labbro durante la zuffa, anziché averlo involontariamente colpito in precedenza nella dinamica del contrasto di gioco, questa Corte considera adeguata la sanzione minima edittale prevista dall'art.225 RTN. Tale sanzione è pari ad un mese di squalifica. Ciò anche escludendosi aggravanti dovuti a eventuale recidività del Sig. Vezzoli, in quanto non espressamente specificate nella motivazione della sentenza di I° grado.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Corte ritiene che la squalifica inflitta al Sig. Vezzoli dal Giudice di I° grado del SdA Calcio del Comitato Uisp di Brescia vada riformulata e fatta scontare fino a tutto il 29 aprile 2023 anziché fino a tutto il 10 maggio 2023.

Nel contempo appare del tutto congrua l'ammenda applicata nei confronti della società La Fiduciaria Coccaglio (BS) ai sensi dell'art.214 RTN (Atti di violenza nei confronti di soci o del pubblico).

P. Q. M.
La Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

DELIBERA

- di **accogliere** l'istanza di ricorso presentata dalla Società La Fiduciaria Coccaglio (BS), con cui la stessa richiede la revisione della sanzione inflitta al proprio tesserato Sig. Vezzoli Paolo, modificando la delibera del Giudice di I° grado e infliggendo la squalifica di un mese, quindi fino a tutto **29 aprile 2023**, anziché fino a tutto il 10 maggio 2023, in base all'articolo 225 del vigente RTN;
- di **NON accogliere** l'istanza di ricorso presentata dalla Società La Fiduciaria Coccaglio (BS), con cui la stessa richiede l'annullamento dell'ammenda inflittale, **confermando** la delibera del Giudice di I° grado che ha stabilito l'ammenda di di € **25,00** alla stessa società per atto di violenza di un proprio tesserato nei confronti di un avversario, in base all'articolo 214 del vigente RTN;
- di disporre la restituzione della cauzione, per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso;
- che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp del Comitato di Brescia, per gli adempimenti di cui all'art.184 R.D. del R.T.N. vigente.

Così deciso in Milano, il 14.04.2023

Comm. Disciplinare di II° Grado
Uisp Calcio Reg. Lombardia
Massimo Nanni
Domenico Raciti
Nikolas Semperton

La presente delibera, composta da n° 4 pagine, è stata inviata, in data 14.04.2023, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Brescia
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia